
Esenzione dai diritti di deposito e di trascrizione relativamente ai brevetti per invenzione e ai modelli di utilità (D.M. 2/04/2007 recante “Determinazione dei diritti sui brevetti e sui modelli, in attuazione del comma 851, dell’articolo 1 della L. 27 dicembre 2006, n. 296”): *università, amministrazioni pubbliche* aventi fra i loro scopi istituzionali finalità di ricerca, amministrazioni della difesa e delle politiche agricole alimentari e forestali.

Esenzione dalle tasse e dalle imposte per la concessione e la conservazione dei brevetti destinati esclusivamente all’uso di non vedenti (Legge 962 del 20/11/1970, art. 1). L’esenzione riguarda anche l’imposta di bollo sugli attestati di concessione del brevetto.

Ultima modifica

Ven, 11/11/2016 - 16:04

Condividi Condividi

- [Facebook Facebook](#)
- [X](#)
- [LinkedIn LinkedIn](#)

-
- [Whatsapp Whatsapp](#)
 - [Telegram](#)

Vedi azioni Vedi azioni

- Stampa [Stampa](#)
- [Invia Invia](#)

Quanto ti è stata utile questa pagina?

Average: 4 (1 vote)